

R.G. n. 5/2020



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 17/12/2020 da **CEREDI RENZO** (C.F.: CRDRNZ54M07C574S) nato a Cesenatico il 07/08/1954 e residente in Castrocaro Terme - Terra del Sole via Samorì n. 10, int. 32, gruppo A, ai sensi della l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di piano del consumatore e la documentazione allegata;
- Letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012 del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna dott. Filippo Marchi;
- Dato atto che a seguito del decreto emesso in data 31/12/2020, con richiesta di integrazione del ricorso con l'allegazione di una nuova relazione dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis l. 3/2012, come modificata dalla l. 176/2020, per tenere conto delle nuove indicazioni richieste da tale normativa sopravvenuta, applicabile anche alle procedure pendenti, il Ceredi si è avvalso della facoltà concessa di chiedere l'assegnazione di un termine per integrare il ricorso;
- Rilevato che in data 11/03/2021, nel rispetto del termine concesso, è stato depositato il ricorso integrativo corredato da una nuova relazione di attestazione da parte dell'O.C.C.;
- esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO



Prima di emettere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 ed effettuare un preliminare vaglio in ordine alla meritevolezza e fattibilità della proposta.

In merito alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, come integrato dalla l. 176/2020, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore, trattandosi di persona attualmente in pensione e che non ha mai esercitato impresa commerciale, e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali. Il Ceredi non ha inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha beneficiato di precedenti esdebitazioni, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Si ritiene sussistente anche la situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

A fronte di un indebitamento complessivo pari a € 58.695,72 (interamente riferito a finanziamenti assunti nel corso del tempo), il ricorrente può unicamente contare sulla proprietà di un'immobile ad uso abitativo sito a Castrocaro Terme, in contesto condominiale e censito al foglio 28, p.lla 248 sub. 44 (cat. A/4, cl. 3, vani 2), del valore stimato di ca. € 15.000, sul quale grava mutuo ipotecario con debito residuo al marzo 2021 di € 4.796,94 e sul proprio reddito da pensione pari a € 15.301 annuo (netto mensile di € 1.275), sul quale viene attualmente operata la trattenuta di un quinto a seguito della cessione volontaria effettuata al momento della concessione del finanziamento da parte di Banca Progetto con una rata di € 234,00 mensile, e con il quale deve provvedere al proprio mantenimento.

Non può dunque dubitarsi che il Ceredi si trovi in situazione di sovraindebitamento e che non sia in grado di far fronte regolarmente a tali obbligazioni, essendo a tal fine sufficiente evidenziare che la sommatoria delle varie rate di rimborso dei finanziamenti, pari a € 637,01, assorbe il 50% del reddito da pensione di € 1.275, con il quale deve provvedere al proprio mantenimento, senza considerare l'ulteriore debito per i finanziamenti Findomestic e Agos Ducato, oggetto di cessione nel 2019 a IFIS NPL che ha già notificato pignoramento presso terzi).



La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni in proprietà, delle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento, mentre non sono state prodotte le denunce dei redditi degli ultimi tre anni in quanto non predisposte, non essendovi tenuto per la tipologia di reddito.

Anche il giudizio di meritevolezza - tenendo conto della nuova previsione di inammissibilità inserita dalla l. 176/2020 che al nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, per il consumatore la limita all'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - può essere ad un preliminare vaglio ritenuto positivo atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C., non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione dei finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

A tal fine si osserva che l'origine del sovraindebitamento risale ad oltre 10 anni fa, in concomitanza con la separazione dalla moglie, avvenuta nel 2010, e con il riemergere delle patologie psichiatriche e disturbi depressivi. Il ricorrente risulta essere stato in cura presso la struttura Villa Azzurra dal 1986 al 1991, da tale anno fino al 1996 è stato in cura dal dott. Benazzi per essere poi seguito, dal 2005 al 2018, dal dott. Mazzoli con assunzione di farmaci antidepressivi; nel maggio 2018 è stato ricoverato presso il D.S.M dell'Ospedale Bufalini di Cesena per una forte crisi depressiva legata a ludopatia e alla grave condizione economica ad essa conseguente. Dal novembre 2018 è seguito dalla dott.ssa Pacetti del Dipartimento Salute mentale e dipendenze patologiche U.O. Psichiatria di Forlì ed assumere regolarmente la terapia farmacologica composta da antidepressivo e stabilizzatore del tono dell'umore.

Il gioco patologico con le "macchinette", come diagnosticato dai medici che hanno avuto in cura il Ceredi è stata la causa dell'assunzione dei numerosi finanziamenti, assunti nel tempo per far fronte alle varie necessità di pagamento del mutuo ipotecario e coprire le precedenti esposizioni con le finanziarie, assunte con tassi elevati.

In ordine alle ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, come emerge dalla stessa relazione del gestore dell'O.C.C., sono legate all'insufficienza del reddito da



pensione dal Ceredi a sostenere il rimborso delle varie rate dei finanziamenti.

La relazione particolareggiata del gestore dell'O.C.C. dott. Marchi attesta, sotto la sua responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati; indica i presumibili costi della procedura (€ 10.047,13, di cui € 6.109,22 per compenso OCC e gestore, € 3.622,91 per compenso del legale avv. Maietta e € 315 per compenso stimatore geom. Bonavita) e si esprime anche sulla fattibilità e convenienza della proposta di piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nello specifico, la proposta di piano del consumatore formulata dal Ceredi prevede – come ora consentito dalle modifiche introdotte dalla l. 176/2020 – la prosecuzione del pagamento del mutuo ipotecario secondo le ordinarie scadenze con mantenimento dell'immobile, la ristrutturazione del debito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio mediante sospensione del pagamento dei ratei di rimborso al fine di garantire pari trattamento a tutti i crediti chirografari, ai quali viene assicurato un pagamento falcidiato del 30% mediante la messa a disposizione, nell'arco di durata di 5 anni, della somma mensile di € 585, per un importo attivo complessivo di € 35.100, con un piano di pagamenti mensili come previsto in ricorso.

Nella relazione particolareggiata, il gestore dell'OCC ha specificamente analizzato anche la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Tenendo conto dei tempi e dei costi per addivenire alla vendita

A fronte di un valore di stima di € 15.000, la somma da destinare ai creditori chirografari al netto dei costi da sostenere per addivenire alla vendita dell'immobile (scarsamente appetibile stanti le ridotte dimensioni e l'inserimento in un contesto complesso condominiale) e del pagamento integrale del creditore ipotecario, non supererebbe quella orientativa di € 4.000/5.000, senza considerare la riduzione del reddito disponibile derivante dalla pensione per far fronte al pagamento di un canone di locazione di un alloggio.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il Ceredi abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza e di eventuali opposizioni e contestazioni dei



creditori. Al fine di non pregiudicare l'attuazione del piano va disposta anche la sospensione del pignoramento presso terzi notificato da IFIS NPL in data 28/09/2020.

P.Q.M.

dichiara aperta

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

DICHIARA APERTA

la procedura di sovraindebitamento diretta all'omologa del piano del consumatore presentato in data 04/03/2021 da **CEREDI RENZO** (C.F.: CRDRNZ54M07C574S) nato a Cesenatico il 07/08/1954 e residente in Castrocaro Terme - Terra del Sole via Samori n. 10, int. 32, gruppo A;

FISSA

l'udienza davanti a sé per il giorno **09/06/2021 ore 12,30**

Visto l'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020, e le modifiche apportate dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

osservato che in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del covid-19, le disposizioni indicate ai commi da 3 a 10 di tale articolo sono applicabili, ai sensi dell'art. 23, 1° co., d.l. 137/2020, conv. L. 176/2020, come modificato dall'art. 6 d.l. 44/2021, fino al 31/07/2021;

rilevato, in particolare, che ai sensi del comma 4 dell'art. 221, è prevista la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili (tra le quali rientrano pacificamente anche quelle delle procedure di sovraindebitamento) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza;

rilevato che in relazione agli adempimenti processuali previsti nella procedura in oggetto, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza in forma cartolare, non essendo necessaria la presenza in udienza del ricorrente, peraltro assistito dal legale, e rientrando il gestore dell'OCC tra i professionisti abilitati al deposito in telematico, mentre i creditori, ove intendano presentare memorie ed osservazioni, sono tenuti a



costituirsì mediante un legale;

DISPONE

lo svolgimento dell'udienza sopra fissata in modalit  cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

DISPONE

che a cura del gestore dell'O.C.C. la proposta di piano e la successiva modifica, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C. e successiva integrazione, e il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.

AVVERTE

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento

SOSPENDE

fino agli esiti dell'omologa, gli effetti del pignoramento presso terzi notificato da IFIS NPL in data 28/09/2020

ASSEGNA

ai creditori ove intendano presentare osservazioni/opposizioni, termine fino a 2 giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito di note scritte, contenenti le rispettive richieste e conclusioni;

ASSEGNA

al gestore dell'OCC termine fino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico della prova delle comunicazioni del ricorso e decreto inviate ai creditori;

AVVERTE

che ciascuna delle parti potr  presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, manifestando anche l'eventuale consenso alla trattazione da remoto mediante videoconferenza su piattaforma Teams, indicando l'indirizzo email (non p.e.c.) al quale ricevere il link per collegarsi.



Si comunichi al ricorrente e al gestore dell'O.C.C..

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 3 aprile 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

